



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it
Partita IVA 02085860019 – C.F. 90002610013

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER
IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO
INFORMATIVO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024**

CIG 9097272A56

Art. 1- Oggetto

1. In attuazione della legge 150 del 2000, il contratto ha per oggetto la realizzazione completa del notiziario informativo comunale, alle seguenti condizioni:

Numero annuo pubblicazioni	due (indicativamente a maggio ed a dicembre)
Tiratura	2.400 copie per ogni numero
Formato rivista	cm. 28,5 x 19,5
Pagine	da 24 a 32
Grammatura	gr. 100 autocopertinato
Stampa	4 colori
Spazi pubblicitari	non superiori al 40% del notiziario, comprese la II, III e IV di copertina, con ricerca e contatti a carico dell'affidatario
Articoli	forniti dal committente
Prestazioni a carico dell'affidatario	Realizzazione completa della pubblicazione, rilegatura, stampa a colori, spedizione e distribuzione, con tutti gli aspetti organizzativi collegati, inclusa la fornitura della testata e del direttore responsabile ai sensi di legge; la ricerca pubblicitaria ed il marketing; la rendicontazione degli introiti pubblicitari per ciascun numero pubblicato; la fornitura della pubblicazione in formato digitale per il suo inserimento sul sito web istituzionale; la stampa annuale dell'ecocalendario in 2800 copie da distribuire unitamente al numero del notiziario di dicembre
Caratteristiche ecocalendario allegato	formato aperto A4, formato chiuso A5 piegato a metà cucito con due punti metallici e in alto il foro per appendere carta patinata 130 gr. 7 fogli stampati fronte e retro file pdf in alta risoluzione fornito dal committente

Art. 2 - Caratteristiche del servizio

1. Il servizio viene reso a titolo totalmente gratuito, ossia senza corrispettivo economico e non deve comportare oneri economico/finanziari, neppure indiretti, a carico dell'Amministrazione Comunale, né dei destinatari della pubblicazione.

2. Il notiziario è pubblicato e distribuito con periodicità semestrale, complessivamente 2 numeri all'anno.

Art. 3 - Raccolta pubblicitaria

1. Per la realizzazione del notiziario l'aggiudicatario opera tramite raccolta pubblicitaria presso operatori economici interessati a dare risalto alla propria attività.

2. L'aggiudicatario provvede direttamente alla raccolta pubblicitaria stabilendo le tariffe che gli inserzionisti devono corrispondere e introitando i relativi importi.

3. Le inserzioni pubblicitarie non potranno superare il 40% degli spazi del notiziario, comprese la II, III e IV di copertina.

4. Gli spazi da destinare a inserzioni pubblicitarie non potranno contenere:

- informazioni contrarie all'ordine pubblico, ingannevoli, lesive delle convinzioni morali, religiose, civili o della dignità della persona;
- informazioni di propaganda politica;
- informazioni pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente, i minori o che incentivino l'uso di alcolici, tabacco, stupefacenti, gioco d'azzardo;
- informazioni in violazioni della riservatezza e della privacy;
- comunicazioni in contrasto con quanto previsto dal Codice di autodisciplina pubblicitaria.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di non accettare inserzioni pubblicitarie che ritenesse non idonee e consone rispetto al carattere istituzionale della pubblicazione.

6. Il Comune rimane totalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'aggiudicatario e gli operatori economici, non assumendo alcuna responsabilità in ordine alla stipula e all'esecuzione dei relativi contratti di compravendita degli spazi pubblicitari.

7. Non è ammessa alcuna inserzione pubblicitaria nella prima pagina di copertina, né nell'ecocalendario.

Art. 4 - Importo stimato del contratto

1. Ai fini contrattuali e per l'applicazione delle norme di riferimento, l'importo complessivo stimato triennale del servizio è quantificato nel valore presunto di € 30.000,00 (IVA esclusa).

Art. 5 - Durata del contratto

1. La durata è fissata per il triennio 2022-2024, con possibilità di rinnovo per tre ulteriori anni.

2. Il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento, dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere unilateralmente dal contratto, senza che parte contraente possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta.

Art. 6 - Garanzie e responsabilità

1. In applicazione dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia del corretto adempimento dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs., di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, ossia € 3.000,00.

2. Il fornitore solleva l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità penale e civile comunque connessa e/o conseguente alla realizzazione del servizio e allo svolgimento delle relative attività, restando la stessa esclusivamente in capo al medesimo fornitore.

3. Nessun onere di qualsiasi natura può derivare a carico dell'Amministrazione Comunale.

4. Il fornitore è direttamente responsabile per i danni e gli infortuni subiti dal proprio personale dipendente o da propri collaboratori in conseguenza delle attività svolte per l'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Art. 7 - Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50 del 2016, il committente ha facoltà di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, il contratto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento ovvero ripetute violazioni delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio;
- ritardo nell'esecuzione delle attività per negligenza dell'appaltatore;

- ritardo nella distribuzione del notiziario per un numero di giorni superiore a quindici rispetto alle tempistiche preventivamente concordate con il committente;
- inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione del contratto;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al D.P.R. 62/2013;
- violazione del patto di integrità sottoscritto in sede di gara;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico per il committente.

2. La facoltà di risoluzione è esercitata previa contestazione formale in forma scritta, trasmessa tramite posta elettronica certificata al fornitore, che può far pervenire, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni. Qualora dette deduzioni, a giudizio dell'Amministrazione siano ritenute non accoglibili o non pervengano nel termine indicato, l'Amministrazione procede alla risoluzione immediata senza che il fornitore abbia nulla a pretendere. La risoluzione del contratto determina in ogni caso la perdita della garanzia definitiva.

3. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'aggiudicatario, al quale saranno addebitate le eventuali spese.

4. La risoluzione per inadempimento, l'incameramento della garanzia e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.

Art. 8 - Cessione del contratto e subappalto

1. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il contratto di affidamento del servizio.

2. Il soggetto affidatario del contratto può subappaltare una o più prestazioni oggetto del contratto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50 del 2016, con particolare riguardo al fatto che siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare all'atto dell'offerta.

Art. 9 – Stipula del contratto e relative spese

1. La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica, attraverso il portale MEPA, secondo quanto prevede l'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

2. Sono a carico della ditta tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto.

3. Il Comune si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza anche nelle more di stipula del contratto.

Art. 10 – Controversie – Foro competente

1. Nel caso in cui insorgessero controversie inerenti e conseguenti al contratto relativo alla gestione del servizio e non sia possibile comporre tali controversie in via amministrativa, è competente il Foro di Torino.

2. L'impresa non è autorizzata ad interrompere il servizio, se non su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Protezione dei dati e obbligo di riservatezza

1. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa vigente in materia e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il contratto.

2. L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Ente Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. L'obbligo di cui sopra si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Art. 12 - Norma di rinvio

1. L'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è soggetta, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle disposizioni del codice civile, del D. Lgs. 50 del 2016 e di tutte quelle vigenti in materia.

2. La ditta è tenuta, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale.

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.